

# Errata applicazione dell'IVA nelle fatture emesse: detrazione e sanzione applicabile

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Pubblicato il 11 Aprile 2023

In caso di **IVA erroneamente addebitata** per operazioni non imponibili, esenti o non soggette, oltre al **recupero dell'IVA detratta**, va applicata una **sanzione** pari al 90 per cento della detrazione illegittimamente compiuta.

La posizione assunta dall'**Agenzia delle entrate**, relativamente all'irrogazione della **sanzione in misura proporzionale**, è tuttavia **incompatibile con le conclusioni** raggiunte dalla **giurisprudenza comunitaria**.

## Errata applicazione IVA: perimetro applicativo della normativa

La **disciplina sanzionatoria** in caso di **errata applicazione dell'IVA** nelle fatture emesse dal cedente/prestatore è contenuta nell'art. 6, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in base al quale:

*"...Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta..".*



Il legislatore prosegue specificando che:

*"...In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o*

*committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.*

*La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale..."*

Tra gli operatori è emerso il dubbio se il cessionario/committente abbia diritto alla detrazione dell'IVA erroneamente corrisposta, ed all'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa, non solo nel caso di applicazione dell'Iva in misura maggiore rispetto a quella effettiva, ma anche relativamente ad un'operazione non imponibile, esenti o non soggetta ad imposta.

La tematica è stata ampiamente trattata dalla **Corte di Cassazione, nella sentenza 03.11.2020, n. 24289** (cui ha aderito successivamente la stessa Corte di Cassazione, Sentenza 21.4.2021, n. 10439) che ha esaminato le questioni attinenti alla

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

**A partire da 15€ al mese**

**Scegli il tuo abbonamento**